



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Obiettivo C *L'erogazione di un'offerta formativa qualificata*

(54) Gli interventi che dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi A e B sono in realtà anche strumentali al conseguimento dell'obiettivo C. E' possibile infatti ottenere un miglioramento della qualità dell'offerta formativa soltanto se la stessa è effettivamente sostenibile in relazione alle risorse (in particolare di docenza di ruolo) disponibili; inoltre, l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità degli studenti costituisce il necessario presupposto per una reale competizione degli Atenei basata sulla qualità dei corsi di studio offerti.

(55) Per assicurare un'offerta formativa qualificata, occorrerà tuttavia prendere in considerazione anche ulteriori interventi, utilizzando sia lo strumento normativo, sia quello finanziario, definendo criteri di ripartizione delle risorse basati su appropriati Indicatori di risultato, che premino le Università migliori anche dal punto di vista della qualificazione della propria offerta formativa.

(56) Dal punto di vista normativo si ritiene necessario, innanzitutto:

- potenziare l'efficacia della valutazione interna degli Atenei, prevedendo (mediante la presentazione di un disegno di legge di modifica dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370) che i membri dei nuclei di valutazione di Ateneo siano in maggioranza esterni;
- evitare che la scelta da parte dello studente del corso di studio cui iscriversi dipenda dal numero di crediti extrauniversitari riconosciuti dall'Ateneo, più che dalla qualità del percorso di studio offerto. A tal fine, si ritiene che ogni Ateneo possa riconoscere al riguardo un numero di crediti non superiore a trenta; occorrerà pertanto procedere alla conseguente modifica dell'art. 2, comma 147 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, mediante la presentazione di un disegno di legge al riguardo.

(57) Con riferimento agli strumenti finanziari si fa presente che, ai fini della ripartizione del fondo di finanziamento ordinario:

- il possesso dei requisiti indicati ai precedenti paragrafi per il conseguimento dell'obiettivo A, già verificato ex ante dagli Atenei (sulla base dei dati disponibili prima dell'inizio dell'anno accademico), ai fini dell'attivazione dei corsi di studio, verrà verificato anche ex post dal Ministero sulla base della situazione effettiva dell'Ateneo nell'anno accademico di riferimento;
- verranno previste, come sopra indicato (vedi i paragrafi 31 e 49), apposite modalità di penalizzazione per le Università con corsi di studio aventi un basso numero di immatricolazioni e caratterizzate da una bassa utilizzazione della propria docenza di ruolo;
- verranno premiate le situazioni caratterizzate da un grado di razionalizzazione dell'offerta più elevato rispetto ai livelli minimi/massimi previsti, con riferimento, fra l'altro, al numero medio di esami per ciascun corso di studio, inferiore ai livelli indicati dall'art. 4, comma 2, dei DD.MM.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

16 marzo 2007, tenuto conto dell'eventuale organizzazione in moduli degli stessi.

(58) Si ritiene inoltre necessario sottolineare che la qualificazione dell'offerta formativa si consegue soprattutto attraverso l'elaborazione di una programmazione strategica da parte delle Università delle proprie attività. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le Università dovranno adottare la loro programmazione relativa al triennio 2010-2012 in coerenza con le linee generali d'indirizzo che il Ministero nei prossimi mesi provvederà a predisporre.